

Depositata in cancelleria
29 settembre 2011

CAMPIONE PENALE N. _____
REDATTA SCHEDA IL _____

Il Cancelliere UFFICIO GIUDIZIARIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Pistoia

in composizione monocratica nella persona del dott. Luciano Costantini ha pronunciato la seguente,

SENTENZA
CONTRO

_____ nato il _____ negli Stati Uniti residente in _____
_____ via _____ n.16 ivi elett.te domiciliato

presente

Assistito dall'avv. Marco Ammannati e Pier Luigi Ciari di fiducia di Firenze

IMPUTATO

- A. Dei reati p. e p. dagli art. 474 CP, perché in qualità di legale rappresentante della _____ srl importava nel territorio dello Stato per farne Commercio all'ingrosso, prodotti meglio descritti nel verbale di sequestro operato dalla P.G. (allegato 1 e 2) muniti della certificazione CE contraffatta;
- B. Dei reati p. e p. dagli artt. 470 CP e 110 CP, perché in qualità di legale rappresentante della _____ srl, in concorso con _____ titolare dell'esercizio commerciale di vicinato con insegna _____, ditte fra loro legate da un rapporto commerciale di franchising, poneva in vendita al consumatore finale beni muniti della pubblica certificazione "CE" contraffatta;
- C. Dei reati p. e p. dagli artt. 515 e 110 CP, perché, in qualità di legale rappresentante della _____ srl, in concorso con _____ titolare dell'esercizio commerciale di vicinato con insegna _____, ditte fra loro legate da un rapporto commerciale di franchising, poneva in vendita al consumatore finale beni sui quali era apposta la marcatura CE contraffatta, rendendoli apparentemente simili ai beni prodotti da aziende europee in conformità alla normativa europea;
- D. Del reato p. e p. dall'ad. 11 DLgs 313/91, 110 C.P., perché in qualità di legale rappresentante della _____ srl, in concorso con _____ titolare dell'esercizio commerciale di vicinato con insegna _____, ditte fra loro legate da un rapporto commerciale di franchising, poneva in vendita al consumatore finale giocattoli in parte privi del certificato CE ed in parte muniti di certificato CE indebitamente apposto, come meglio indicato nel verbale di sequestro redatto dalla P.G. (allegato 1 e 2);
- E. Del reato p. e p. dall' art. 112 D.lgs 206/05 e 110 C.P. perché in qualità di legale rappresentante della _____ srl, in concorso con _____ titolare

vendita al consumatore finale prodotti classificati pericolosi dal sistema KAPEA
della comunità Europea;
In [REDACTED] il 28 agosto 2008

CONCLUSIONI

Il P.M. conclude chiedendo per il capo d) assoluzione perché il fatto non costituisce reato; per il capo e) assoluzione perché il fatto non sussiste, per i capi a) b) c) condanna a mesi 6 di arresto ed €3.500,00 di multa.

Il difensore dell'imputato concorda con P.M. per il capo d) e per il capo e) conclude chiedendo l'assoluzione per i capi a) per non aver commesso il fatto, b) perché il fatto non sussiste o in subordine perché non costituisce reato, per il capo c) assoluzione perché il fatto non sussiste o in subordine perché il fatto non costituisce reato.

PROCESSO
Con decreto regolarmente notificato il Pubblico Ministero ha direttamente citato in giudizio [redacted] per rispondere del delitto indicato in rubrica.

Alla prima udienza, celebrata il 21 dicembre 2011, constatata l'assenza dell'imputato, è stata dichiarata la sua contumacia. Quindi, le parti hanno avanzato le istanze probatorie, che sono state ammesse dal giudice.

Dopo il rinvio dell'udienza del 22 febbraio 2011, a causa della mancanza dei testimoni, all'udienza del 10 maggio 2011, dopo aver revocato la contumacia dell'imputato, comparso in aula, si è proceduto all'istruttoria dibattimentale. In particolare, le parti hanno concordato l'acquisizione, ai sensi dell'art. 493.3 c.p.p., della comunicazione della notizia di reato redatta dalla Polizia Municipale del comune di [redacted] rinunciando a sentire i testimoni indicati.

All'udienza del 27 settembre 2011, dopo aver sentito l'isp. Davide PACINI, in servizio presso la Camera di commercio di [redacted] ed esperto in materia, le parti hanno formulato e illustrato le proprie conclusioni. Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha emesso sentenza dando lettura del dispositivo.

Il fatto

Il 28 agosto 2008 personale del Comando di P.M. del comune di [redacted] ha eseguito un controllo presso il negozio [redacted] gestito dalla cittadina polacca [redacted] trovando esposti sugli scaffali di vendita numerosi prodotti privi del marchio CE, ovvero recanti il medesimo marchio contraffatto. Inoltre sono stati rivenuti, sempre con destinazione di vendita, altri beni ritenuti pericolosi e come tali inclusi nel sistema RAPEX.

L'odierno imputato veniva tratto a giudizio nella qualità di amministratore di [redacted] s.r.l.

Non sono emersi profili di penale responsabilità dell'odierno imputato nella commissione dei reati. Occorre premettere che [redacted] è il legale rappresentante di [redacted] s.r.l. il quale ha stipulato un contratto di franchising con la ditta individuale [redacted] di [redacted] che esercitava l'attività di vendita al dettaglio di articoli di profumeria, igiene della persona, mercerie, chincaglierie, drogheria ed altro nei locali siti in [redacted] via [redacted] 8 ove la Polizia Municipale ha effettuato il sequestro della merce oggetto dell'imputazione. Ai sensi dell'art. 5 del contratto, il franchisee effettua direttamente gli acquisti degli articoli dai fornitori prescelti e/o convenzionati con il franchisor.

Tuttavia, come riconosciuto dalla stessa difesa, [redacted] è anche il legale rappresentante di [redacted] s.r.l., uno di quei fornitori autorizzati a vendere i prodotti commercializzati nei singoli negozi della catena in franchising, e le condotte punibili possono essere astrattamente ascritte al medesimo in tale qualità.

Inoltre, dalla testimonianza del sig. Davide PACINI –dipendente della Camera di Commercio di [redacted] con varie pubblicazione all'attivo in ordine alla disciplina del marchio CE-, è emerso che è prassi commerciale assai diffusa l'apposizione sulla merce fabbricata nella Repubblica Popolare Cinese del marchio CE, avente caratteristiche simili a quello europeo (che attesta la lecita fabbricazione dei prodotti) , ma che costituisce l'acronimo di China Export. Trattasi di un espediente certamente idoneo a confondere l'acquirente, ma che esclude la contraffazione del marchio europeo, come dimostrato che esso risulta apposto anche su vari prodotti per i quali secondo la normativa vigente non è previsto.

Infine, si segnala con l'art. 31 del D.Lgs n.54/2011 è stato abrogato l'art. 11 del D.Lgs n°313/1991, con la conseguenza che non sono più previste come reati le condotte di immissione in commercio, vendita o distribuzione al pubblico di giocattoli privi del marchio CE.

I singoli reati

Capo D)

Come segnalato, il fatto non è più previsto dalla legge come reato in seguito all'abrogazione prevista dall'art. 31 del D.Lgs n. 54/2011.

Capi B) e C)

Il presupposto per l'affermazione di responsabilità per i reati previsti da questi due capi di imputazione è l'accertamento che il marchio CE applicato sui prodotti messi in vendita fosse contraffatto. Come sopra illustrato, il marchio apposto sulla merce, che presenta elementi di difformità rispetto a quello europeo, non costituisce contraffazione del medesimo, ma attesta la provenienza cinese. Ciò comporta l'irrilevanza penale del fatto.

Capo A)

Per l'esclusione della rilevanza penale di tale fattispecie di reato, oltre a richiamare quanto detto in precedenza a proposito della mancanza di una contraffazione del marchio, si osserva che, attraverso la produzione di una copiosa ed esauriente documentazione, l'imputato ha dimostrato che, quale titolare di [redacted] s.r.l., ha acquistato i prodotti, poi rivenduti a [redacted] di [redacted] da [redacted]. Pertanto, egli non ha provveduto ad importare i prodotti in Italia.



denominata [REDACTED], che, a livello europeo, contrassegna gli oggetti giudicati pericolosi. Nel processo non è stata fornita la prova che quanto sequestrato nel negozio gestito da [REDACTED] fosse stato indicato nella predetta lista in epoca precedente al fatto. Anzi, dalla testimonianza di PACINI Davide è emerso che, con riferimento al solo oggetto che questi ha ricordo di aver annoverato tra quelli pericolosi, non è stata fatta una ricerca puntuale per accertarne l'inserimento nell'elenco dei prodotti vietati. Comunque, per completezza dell'argomentare, la natura dei prodotti venduti (migliaia di diversi articoli) e l'affidamento riposto nella società importatrice (la multinazionale [REDACTED]) induce a dubitare anche sulla consapevolezza dell'imputato in ordine alla irregolarità della merce acquistata.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

[REDACTED] dai reati a lui ascritti ai:

- capo A) per non aver commesso il fatto;
- capi B), C) e E) perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] per il reato a lui ascritto al capo D) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Pistoia, li 27 settembre 2011

Il giudice
dott. Luciano Costantini

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO PENALE
BOLOGNA, 12.10.11
BOLOGNA, 17.11.11

SENTENZA SCHEDATA 17.11.11